



**DELEGAZIONE DISTRETTUALE
DI TOLMEZZO**

LEGA NAZIONALE DILETTANTI



Stagione Sportiva 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 11 DEL 14 AGOSTO 2012

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1 Comunicato Ufficiale N. 33/A della F.I.G.C.

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 33/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/A

Il Presidente Federale

- ~ preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ~ ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2012/2013

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2012/2013, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di I Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di II Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 4 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente. Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore.

Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.2 Comunicato Ufficiale N. 36/A della F.I.G.C.

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 36/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 50 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 50 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 50</p> <p style="text-align: center;">Modifiche all'ordinamento dei Campionati</p> <p>1. L'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale.</p> <p>2. La delibera con la quale viene modificato l'ordinamento dei Campionati entra in vigore a partire dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore.</p> <p>Norma Transitoria. Le modifiche dell'ordinamento dei campionati, nonché i criteri di promozione e retrocessione deliberate entro il 31 luglio 2012 e comunque non oltre due giorni prima dell'inizio dei campionati interessati, andranno in vigore nella stagione sportiva 2013/2014.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 50</p> <p style="text-align: center;">Modifiche all'ordinamento dei Campionati</p> <p>1. L'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale.</p> <p>2. La delibera con la quale viene modificato l'ordinamento dei Campionati entra in vigore a partire dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore.</p> <p>Norma Transitoria. Le modifiche dell'ordinamento dei campionati, nonché i criteri di promozione e retrocessione deliberate entro il 30 settembre 2012 andranno in vigore nella stagione sportiva 2013/2014.</p>

1.3 Comunicato Ufficiale N. 38/A della F.I.G.C.

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 38/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 38/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 31, comma 4, punto B, lett. A) del Regolamento della LND, nonché la decisione 1., lett. a), punto 2) – Terreni di gioco – Decisioni Ufficiali FIGC – Regola 1 – del Regolamento del Gioco del Calcio;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 31, comma 4, punto B, lett. A) del Regolamento della LND, nonché la decisione 1., lett. a), punto 2) – Terreni di gioco – Decisioni Ufficiali FIGC – Regola 1 – del Regolamento del Gioco del Calcio secondo i testi allegati sub A) e sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

**Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti –
I campi di giuoco art. 31, comma 4, punto B, lett. a)**

Testo vigente	Nuovo testo
<p>B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano:</p> <p>a) Terreni di giuoco - Campionato di Eccellenza e Promozione: misure minime mt. 60x100.</p> <p>- Campionato di 1^a e 2^a categoria – Campionato Regionale Juniores “Under 18”: misure minime mt. 50x100.</p> <p>Per i terreni di giuoco delle squadre di 1^a e 2^a categoria e del Campionato Regionale Juniores “Under 18” è ammessa una tolleranza non superiore al 2%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.</p> <p>- Campionato di 3^a categoria, 3^a categoria – “Under 21”, Juniores Provinciale “Under 18”, 3^a categoria- “Under 18 e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.</p>	<p>B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano:</p> <p>a) Terreni di giuoco - Campionato di Eccellenza e Promozione: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.</p> <p>- Campionato di 1^a e 2^a categoria – Campionato Regionale Juniores “Under 18”: misure minime mt. 50x100.</p> <p>Per i terreni di giuoco delle squadre di 1^a e 2^a categoria e del Campionato Regionale Juniores “Under 18” è ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.</p> <p>- Campionato di 3^a categoria, 3^a categoria – “Under 21”, Juniores Provinciale “Under 18”, 3^a categoria- “Under 18 e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.</p>

AII. B)

**Regolamento del Giuoco del Calcio – Regola 1 – DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C.
Modifica decisione 1., lett. A), punto 2) – Terreni di gioco**

Testo vigente	Nuovo testo
<p>2) per l'attività organizzata dai Comitati Regionali:</p> <p>TERRENI DI GIOCO Campionati di Eccellenza e Promozione: misure minime m. 100 x 60.</p> <p>Campionati di 1.a e 2.a categoria, Campionato Regionale Juniores – “Under 18”: misure minime m. 100 x 50. Per i terreni di gioco per le squadre di 1.a e 2.a categoria e del Campionato Regionale Juniores “Under 18” è ammessa una tolleranza non superiore al 2%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.</p> <p>Campionato di 3.a categoria, 3.a categoria – “Under 21”, Campionato Provinciale Juniores – “Under 18”, 3.a categoria – “Under 18” e Attività Amatori: misure minime m. 90 x 45. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.</p>	<p>2) per l'attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano:</p> <p>TERRENI DI GIOCO Campionati di Eccellenza e Promozione: misure minime m. 100 x 60. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.</p> <p>Campionati di 1.a e 2.a categoria, Campionato Regionale Juniores – “Under 18”: misure minime m. 100 x 50. Per i terreni di gioco per le squadre di 1.a e 2.a categoria e del Campionato Regionale Juniores “Under 18” è ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.</p> <p>Campionato di 3.a categoria, 3.a categoria – “Under 21”, Campionato Provinciale Juniores – “Under 18”, 3.a categoria – “Under 18” e Attività Amatori: misure minime m. 90 x 45. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.</p>

1.4 Comunicato Ufficiale N. 39/A della F.I.G.C.

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 39/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 39/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 37, lett. D), del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 37, lett. D), del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO**Art. 37 Obblighi e deroghe**

Testo vigente	Nuovo testo
<p>D) Attività giovanile delle società: Da) le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Direttore Tecnico, o di un Allenatore Professionista di 1a categoriaUEFA PRO, o di un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A. Il Comitato Esecutivo può, per particolari motivazioni, concedere deroghe alla disposizione suddetta. Db) il Consiglio Direttivo del Settore, sentite, le Leghe, il Settore Giovanile e Scolastico e le Componenti Tecniche, può determinare obblighi e formalità per l'affidamento della responsabilità tecnica delle squadre giovanili delle società;</p> <p>Dc) in ogni caso, la conduzione tecnica delle squadre giovanili delle società deve essere affidata, in linea di principio, ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.</p>	<p>D) Attività giovanile delle società: Da) le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Direttore Tecnico, o di un Allenatore Professionista di 1a categoriaUEFA PRO, o di un Allenatore Professionista di 2a categoria-UEFA A. Il Comitato Esecutivo può, per particolari motivazioni, concedere deroghe alla disposizione suddetta. Db) il Consiglio Direttivo del Settore, sentite, le Leghe, il Settore Giovanile e Scolastico e le Componenti Tecniche, può determinare obblighi e formalità per l'affidamento della responsabilità tecnica delle squadre giovanili delle società. L'eventuale determinazione dei suddetti obblighi e delle suddette formalità produrrà effetti solo a seguito della ratifica da parte del Consiglio Federale. Dc) in ogni caso, la conduzione tecnica delle squadre giovanili delle società deve essere affidata, in linea di principio, ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.</p>

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**2.1 Conduzione Tecnica Delle Squadre – C.U. n. 1 S.G.S.**

Pubblichiamo, di seguito, stralcio della lettera del Presidente della L.N.D., rag. Carlo Tavecchio, relativa alla conduzione tecnica delle squadre di cui al c.u. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale:

“A tale riguardo, gli obblighi contenuti nel citato Capitolo non tengono conto di quanto stabilito dal Consiglio Federale nell’ultima riunione svoltasi il 19 luglio u.s., nella quale si è stabilita la facoltà e non, appunto, l’obbligo riguardo l’indicazione – da parte delle società – “del nominativo di un Tecnico tesserato con qualifica federale rilasciata dal Settore Tecnico oppure di una persona che abbia seguito e superato con esito positivo il Corso per Istruttori di Scuola Calcio privi di qualifica federale (Corso C.O.N.I. – F.I.G.C.)”, all’atto dell’iscrizione di ogni Squadra alle attività ufficiali delle categorie del S.G.S..

Conseguentemente, non risulta in linea con il deliberato del Consiglio Federale la menzionata deroga a quando descritto nella disposizione pubblicata dal S.G.S., relativa alla possibilità di utilizzare “Tecnici privi di qualifica, purchè questi ultimi nel corso della corrente stagione sportiva partecipino e superino con esito positivo uno dei Corsi qualificanti previsti ed organizzati dal Settore Tecnico”.

2.2 Comunicato Ufficiale N. 39 della L.N.D.

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 39 della L.N.D.:

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti,

- Preso atto di quanto disposto con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1, pubblicato il 1° luglio 2012, in relazione alla sperimentazione della obbligatorietà in campo, nell’attività regionale di Calcio a Cinque, di un calciatore appartenente a fasce di età prestabilite;

- Vista la proposta avanzata dalla Divisione Calcio a Cinque;
- Ritenuti fondati i motivi posti alla base della stessa,

nella riunione del 31 luglio 2012 ha deliberato di integrare il disposto di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1, punto A/17, lett. D), ultimo capoverso, del 1° luglio 2012, nel modo che segue:

Testo attuale	Nuovo testo
<p>...OMISSIS...</p> <p><u>A/17 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI</u></p> <p>1) <u>Campionati di Calcio a Cinque Maschile</u></p> <p>a) ...OMISSIS...</p> <p>b) ...OMISSIS...</p> <p>c) ...OMISSIS...</p> <p>d) ...OMISSIS...</p> <p>Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 17, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva nel caso di assenza e/o di mancato inserimento nel predetto calciatore nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.</p>	<p>...OMISSIS...</p> <p><u>A/17 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI</u></p> <p>1) <u>Campionati di Calcio a Cinque Maschile</u></p> <p>a) ...OMISSIS...</p> <p>b) ...OMISSIS...</p> <p>c) ...OMISSIS...</p> <p>d) ...OMISSIS...</p> <p>Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 17, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva nel caso di assenza e/o di mancato inserimento nel predetto calciatore nella distinta presentata all'arbitro prima della gara nella ipotesi in cui il Comitato Regionale abbia fissato una sola fascia di età e all'interno di tale limitazione abbia disposto la presenza obbligatoria di un calciatore titolare sul rettangolo di gioco.</p>

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

2.3 Comunicato Ufficiale N. 41 della L.N.D.

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 41 della L.N.D.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 41
Stagione Sportiva 2012/2013

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,

- con riferimento a quanto disposto con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1, pubblicato il 1° Luglio 2012, in materia di assistenza medica per i Campionati regionali di Eccellenza;
- tenuto conto di quanto emerso nel corso della riunione del Consiglio Direttivo di Lega, svoltosi il 31 Luglio 2012,

ha disposto di modificare la direttiva di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1, capo III) DISPOSIZIONI GENERALI, punto 9), del 1° Luglio 2012, secondo il testo allegato, che costituisce parte integrante del presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

<p style="text-align: center;">... OMISSIS ...</p> <p>III) DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p style="text-align: center;">... OMISSIS ...</p> <p>9) ASSISTENZA MEDICA</p> <p>Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, nonché ai Campionati Regionali di Eccellenza, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.</p> <p>L'inosservanza di tale obbligo comporta, per le Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva. L'inosservanza di tale obbligo da parte delle Società di Eccellenza comporta l'addebito alle stesse di € 100,00 per ciascuna gara. Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione.</p>	<p style="text-align: center;">... OMISSIS ...</p> <p>III) DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p style="text-align: center;">... OMISSIS ...</p> <p>9) ASSISTENZA MEDICA</p> <p>Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, nonché ai Campionati Regionali di Eccellenza, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.</p> <p>L'inosservanza di tale obbligo comporta, per le Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva. L'inosservanza di tale obbligo da parte delle Società di Eccellenza comporta l'addebito alle stesse di € 100,00 per ciascuna gara. Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione.</p>
---	---

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita all'obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

... OMISSIS ...

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita all'obbligo di **far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, ovvero di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.**

... OMISSIS ...

2.4 Circolare N. 13 della L.N.D. – Registro C.O.N.I.

Si allega al presente C.U. la Circolare n. 13 della L.N.D. dd. 02/08/2012, inerente il Registro CONI – adempimenti per la convalida e condizioni per il recupero delle associazioni/società per decorrenza termini.

2.5 Comunicato Ufficiale N. 49 della L.N.D.

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 49 della L.N.D.:

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA LAVORAZIONE DEI SINISTRI ACCADUTI NEL PERIODO 1 LUGLIO 2011 – 30 GIUGNO 2012.

La Lega Nazionale Dilettanti, a tutela dei suoi tesserati infortunati fra il 1 Luglio 2011 e il 30 giugno 2012, comunica che tutte le pratiche relative a tale periodo non sono più di competenza del numero verde 800 127 998 (ormai disattivato), ma verranno gestite dal nuovo numero verde della LND, **800 137 060** al termine del periodo feriale e successivamente ad un breve percorso di riassetto e catalogazione dei sinistri.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 AGOSTO 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CHIUSURA DEL COMITATO REGIONALE

Si ricorda alle Società che gli uffici del Comitato Regionale rimarranno chiusi per ferie

DAL 13 AL 18 AGOSTO 2012

PUBBLICAZIONE PROSSIMO COMUNICATO UFFICIALE

Si comunica alle Società che la prossima settimana verrà comunque pubblicato un Comunicato Ufficiale inerente i programmi della Coppa Italia e della Coppa Regione 2012/2013.

3.1 Segreteria

3.1.1 Attestati di Maturità Psicofisica

Si rende noto che è stato rilasciato il seguente attestato di maturità psicofisica:

MUNER DANIELE Nato il 27.05.1997 Decorr.: 01.08.2012 Tess.: CAVAZZO

3.1.2 Elenco Calciatori Svincolati Stagione Sportiva 2012/2013

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui fa parte integrante, trasmettiamo l'elenco dei tesserati svincolati nella Stagione Sportiva 2012/2013.

Si precisa che nello stesso sono riportati, in ordine alfabetico, tutti i calciatori svincolati:

- Dalle Società con lista di svincolo (art. 107 N.O.I.F.);
- Svincolo per accordo (art. 108 N.O.I.F.);
- D'autorità a seguito di inattività (art. 109 N.O.I.F.);
- Giocatori stranieri con vincolo annuale;
- Per decadenza del tesseramento (art. 32 bis N.O.I.F.);
- Svincolo per scadenza contratto.

SI PRECISA, CHE LO SVINCOLO PER SCADENZA CONTRATTO INERENTE I CALCIATORI PARTECIPANTI AL CAMPIONATO CARNICO, DEVE INTENDERSI A DECORRERE DAL TERMINE DEL CAMPIONATO STESSO E NON DALLA DATA DEL 15 LUGLIO 2012, COME PER GLI ALTRI CALCIATORI SVINCOLATI IN BASE ALLA STESSA NORMA.

La data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale costituisce a tutti gli effetti il termine di riferimento per la presentazione di eventuali opposizioni agli svincoli concessi per decadenza del tesseramento (art. 32 bis), contraddistinti in elenco dalla sigla SR.

4. GIUSTIZIA SPORTIVA

4.1 Delibere della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall'avv. Silvio Franceschinis (Presidente), dal dott. Alessandro Benzoni e dall'avv. Daniele Pezzetta (componenti effettivi), e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 08.08.2012 ha assunto la seguente decisione:

RECLAMO DELLA ASD ENAL CERCIVENTO avverso la squalifica per quattro giornate di gara a carico del proprio calciatore GONANO Simone (Campionato Carnico I Categoria, in c.u. Del. Tolmezzo n° 6 del 25.07.12).

Con tempestivo reclamo la ASD ENAL CERCIVENTO impugnava la decisione che il G.S.T. aveva assunto a carico del calciatore GONANO Simone in questi termini: *“per aver colpito l'arbitro con una manata al petto e per averlo poi reiteratamente ingiuriato successivamente all'espulsione”*.

Affermava la società reclamante non essere vero il fatto principale addebitato dall'Arbitro a carico del calciatore, rilevando che la “manata” al petto dell'Arbitro in verità era consistita in un semplice “contatto” al braccio del medesimo, finalizzato a carpirne l'attenzione nel chiedere spiegazioni; non contestava la società l'addebito di successive espressioni ingiuriose.

All'audizione richiesta dalla Società i reclamanti confermavano il contenuto del reclamo e si ponevano a testimoni diretti dell'inesistenza del fatto di una “manata”, che peraltro era costata in campo l'espulsione diretta del calciatore. Correttamente, la società conveniva che era presumibile che si fossero verificate le successive espressioni sconvenienti, prima dell'uscita dal campo, e chiedeva una congrua riduzione della sanzione. A richiesta della C.D.T., si diceva non in grado di prendere posizione in ordine alla reiterazione delle espressioni ingiuriose rilevate dall'Arbitro nell'intervallo di gioco.

Il reclamo è infondato, al limite della reformatio in pejus.

Come insegna da sempre la giurisprudenza federale, massimamente portata dalla CAF, *“... la semplice negazione espressa dal ricorrente nel corso del procedimento disciplinare, non essendo suffragata da riscontri oggettivi, appare inidonea ... e si risolve in un mero espediente difensivo privo di consistenza.”* Ai sensi dell'art. 35/1.1 C.G.S., come questa C.D.T. non si stanca di ricordare, *“i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*, sì che a questa C.D.T. non è dato porre in dubbio che una “manata” sul petto dell'Arbitro ci sia stata. Una “manata” che, peraltro, leggendo il rapporto arbitrale, si è avuta *“senza procurare danni fisici”*. Il G.S.T. nel computare la sanzione, ha correttamente considerato che l'azione addebitata al calciatore ha assunto connotati di non-violenza: diversamente avrebbe dovuto sancire la squalifica “minima” di otto giornate ex art. 19/4 lett. d C.G.S.

Peraltro, questa C.D.T. non potrà mai entrare nel merito di quella azione per un altro motivo. Per svolgere quel tipo di analisi, la C.D.T. dovrebbe violare l'art. 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio, secondo cui le decisioni dell'Arbitro su fatti relativi al gioco sono inappellabili. Se l'Arbitro, nella sua discrezionalità, ha adottato il provvedimento disciplinare della espulsione (rosso diretto), ciò ha fatto proprio interpretando in quel gesto una valenza di *“gesto offensivo, ingiurioso, oltraggioso o minaccioso”* che, ai sensi della regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio, costituisce infrazione passibile di espulsione. Se la C.D.T. interpretasse diversamente quel gesto, escludendo che si sia trattato di “manata” e (sposando in ipotesi la tesi della reclamante) affermando che si sia trattato solo di un contatto finalizzato a richiamare l'attenzione del Direttore di Gara, la C.D.T. entrerebbe illecitamente nella valutazione di fatto riservata all'Arbitro, che ha descritto una “manata” al petto della quale ha percepito una offensività o una minaccia che lo hanno indotto ad adottare il provvedimento di espulsione. Il semplice contatto, al braccio o al petto, non avrebbe indotto l'Arbitro ad estrarre il cartellino rosso.

Detto della non contestazione in ordine alle successive espressioni ingiuriose e minacciose (che, ricordiamo, autonomamente comportano una squalifica “minima” di due giornate ex art. 19/4 lett. a C.G.S.), va esaminato il concetto della reiterazione, che il G.S.T., facendo sfoggio di notevoli doti di equilibrio, ha fatto passare quasi inosservato. L'Arbitro ha descritto che il medesimo calciatore, una volta uscito dal campo al 17' e rivestiti gli abiti civili, nell'intervallo di giuoco ha avuto nuove manifestazioni di intemperanza e contestazione, fermate fisicamente dai dirigenti della sua società. Il trascorso temporale tra le ingiurie al 17' del primo tempo e la reiterazione di tale condotta dopo il 45', significa che il calciatore ha avuto mezz'ora per far sbollire la rabbia accumulata e recuperare la lucidità obnubilata dal fattore agonistico. La C.D.T. reputa che, trascorso tale consistente periodo di tempo, la reiterazione delle espressioni ingiuriose costituisca condotta non più collegata in continuazione a quella precedente. Il che comporterebbe una ulteriore sanzione.

In campionato ordinario, la fattispecie verrebbe sanzionata con maggior asprezza; la particolarità del Carnico, che si svolge in un tempo ed in un arco di gare ridotto rispetto al campionato “invernale”,

permette di "proporzionare" la squalifica mantenendola nei termini di cui in comunicato ufficiale, commisurando così il livello di afflittività della sanzione al numero di gare da giocare.

PQM

La C.D.T. – FVG, ritenendo di non aggravare la squalifica come sarebbe suo potere ex art. 36/3 C.G.S. **rigetta il reclamo, conferma la squalifica per quattro giornate del calciatore GONANO Simone e dispone per l'incameramento della tassa reclamo.**

Publicato in Trieste ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 09.08.2012.

**Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)**

**Il Presidente
(Renzo Burelli)**

5. CAMPIONATO CARNICO 2011/2012

5.1 Risultati

Gare dell' 11/12 agosto 2012

1^ Categoria - 4^ ritorno			2^ Categoria - 4^ ritorno		
CAMPAGNOLA	-PONTEBBANA	r.n.p.	AMARO	- TIMAUCLEULIS	4 - 0
CAVAZZO	-IL CASTELLO	4 - 2	ANCORA	- SAN PIETRO	2 - 3
ENAL CERCIVENTO	-CALCIO SAPPADA	r.n.p.	ARTA TERME	- COMEGLIANS	1 - 1
OVARESE	-BORDANO	3 - 1	MOGGESE	- FOLGORE	1 - 5
REAL I.C.	-MOBILIERI	0 - 0	PALUZZA	- VAL RESIA	1 - 0
TRASAGHIS	-CEDARCHIS	r.n.p.	RAPID 2	- AUDAX	2 - 2
VILLA	-ILLEGIANA	1 - 2	VELOX	- EDERA	1 - 6

3^ Categoria - 4^ ritorno		
ARDITA	- RIGOLATO	5 - 1
LA DELIZIA	- FUS-CA	0 - 2
MALBORGHETTO	- VERZEGNIS	3 - 2
RAVASCLETTO	- LAUCO	1 - 1
STELLA AZZURRA	- AMPEZZO	0 - 0
VAL DEL LAGO	- NUOVA TARVISIO	3 - 4

5.2) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 14 agosto 2012 ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

1^ CATEGORIA

CALCIATORI ESPULSI

=====

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PASCOLO DAVID (BORDANO)
PICCO ALESSANDRO (BORDANO)
LANCEROTTO MAURO (VILLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZOZZOLI DENIS (CAVAZZO)

CALCIATORI NON ESPULSI

=====

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (VIII INFR)

MATIZ MARVIN (REAL IMPONZO CADUNEA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)

AGOSTINIS ADO (ILLEGIANA)
STRAULINO SIMONE (MOBILIERI SUTRIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

VIDONI STEFANO (REAL IMPONZO CADUNEA)

2^ CATEGORIA

DIRIGENTI

=====

AMMONIZIONE

GORTAN AGOSTINO (VELOX PAULARO)
per comportamento antiregolamentare.

CALCIATORI ESPULSI

=====

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FRARE LEONARDO (FOLGORE)
DE TONIA ALESSIO (VELOX PAULARO)
GONANO ALAN (VELOX PAULARO)
MORO MAURO (VELOX PAULARO)

CALCIATORI NON ESPULSI

=====

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)

NASSIVERA MARCO (AUDAX)
ROMANO MICHELE (EDERA ENEMONZO)
MATIZ ALESSIO (MOGGESE)
MOSER DENIS (PALUZZA)
ZAMPOL LORENZO (S.PIETRO)
MATIZ GIACOMO (TIMAUCLEULIS)
MORO MAURO (VELOX PAULARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR)

FINA WALTER (COMEGLIANS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

FARINATI OMAR (ARTA TERME)
DE MONTE DARIO (AUDAX)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

TARONI NICOLA (COMEGLIANS)
DURIGON ENRICO (RAPID 2)
MATIZ IGOR (TIMAUCLEULIS)

3^ CATEGORIA

DIRIGENTI

=====

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' AI SENSI ART.19/H CGS FINO AL 24/ 8/2012

FACHIN GRAZIANO (LA DELIZIA)
per comportamento antiregolamentare consistito nell'omessa presenza alla firma ed al ritiro del rapportino di fine gara.

CALCIATORI ESPULSI

=====

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

STRAULINO GIACOMO (RAVASCLETTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

=====

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)

VERONA ALAN (LAUCO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

ROSSI DANIELE (FUS-CA)
 SILVERIO LEONARDO (FUS-CA)
 BORTA ALDO (LA DELIZIA)
 STEFFAN MAURO (LA DELIZIA)
 TONIN CORTE MATTHIAS (MALBORGHETTO)
 DE CANEVA MARIO (NUOVA TARVISIO)
 DORIA SANDRO (NUOVA TARVISIO)
 DE PRATO STEFANO (RIGOLATO)
 FONTANA NICO (STELLA AZZURRA)

5.3) Spostamenti Gare - Orari - Campi

Data	Cat.	Gara	Orario	Campo di Gioco
17.08.2012	3^	AMPEZZO - RAVASCLETTO	20.30	Comunale Ampezzo
18.08.2012	2^	FOLGORE - ANCORA	20.30	Comunale Villa Santina
19.08.2012	1^	MOBILIERI - VILLA	17.30	Comunale Sutrio
19.08.2012	3^	NUOVA TARVISIO - LA DELIZIA	17,00	Comunale Fusine Val Romana
25.08.2012	3^	LAUCO - AMPEZZO	17.00	Comunale Lauco
27.08.2012	2^	FOLGORE - VELOX	20.30	Comunale Villa Santina

6. COPPA CARNIA 2011 - 2012**6.1) Risultato Finale**

Data	Gara	
08.08.2012	CEDARCHIS - REAL I.C.	1 - 3

All'A.S.D. REAL Imponzo Cadunea vanno i complimenti della Delegazione per l'ambito risultato conseguito, unitamente ai complimenti che vengono rivolti all'A.S.D. CEDARCHIS, valida antagonista.

Un sentito ringraziamento alla società A.S.D. Folgore per l'ospitalità e la buona funzionalità dell'impianto.

6.2) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 14 agosto 2012 ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

SOCIETA'

=====

AMMENDA

Euro 150 CEDARCHIS

per comportamento antisportivo dei propri sostenitori consistito nell'aver acceso fumogeni che hanno comportato una sospensione della gara per circa 30 secondi al 1° minuto del primo tempo, per aver lanciato in campo una lattina di birra aperta e parzialmente consumata, nonché per aver intonato cori offensivi durante la fase di riscaldamento delle squadre.

CALCIATORI NON ESPULSI

=====

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GRANZOTTI RICCARDO (CEDARCHIS)
 MATIZ MARVIN (REAL IMPONZO CADUNEA)

7. COPPA CARNIA JUNIORES 2011/ 2012 "Trofeo Darmo Gerussi"

7.1) Risultati

Gare del 09 agosto 2012 - 6^ Ritorno		
ARTA TERME	- OVARESE	2 - 7
MOBILIERI	- EDERA	6 - 1
NUOVA TARVISIO	- SAN PIETRO	9 - 0
REAL I.C.	- VILLA	4 - 1
Riposa	- CAVAZZO	

7.2) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 14 agosto 2012 ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

CALCIATORI ESPULSI

=====

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARRIA STEVE (ARTA TERME)

8 47° TORNEO NOTTURNO "G. ERMOLLI"**8.1) Risultato - Finale**

07.08.2012	BORDANO	vs	MOBILIERI	3 - 0
------------	---------	----	-----------	-------

8.2) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 14 agosto 2012 ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

CALCIATORI ESPULSI

=====

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAIERON OSVALDO (MOBILIERI)

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**1. TESSERAMENTO**

Si invitano le società ad allegare ai modelli di tesseramento "on line" esclusivamente fotografie in originale e non fotocopie o foto scanarizzate.

Se le fotografie non saranno in originale la pratica di tesseramento sarà respinta in attesa di regolarizzazione

Le fotografie dovranno avere le dimensioni del riquadro posto in alto a destra del modulo ed essere poste entro i margini del riquadro stesso.

2. RIUNIONE SOCIETA'

Alla Riunione delle società del S.G.S., tenutasi il 10 agosto 2012 presso la sede della Delegazione Hanno presenziato le sotto elencate autorità:

prof. Giovanni Messina - Coordinatore Regionale F.V.G. della F.I.G.C.- attività S.G.S..

Erano presenti le sotto indicate società:

Ardita, Arta Terme, Audax, Cavazzo, Edera, Enal Cercivento, Folgore, Mobilieri, Moggese, Nuova Tarvisio, Ovarese, Paluzza, Pontebbana, Real I.C., San Pietro, Stella Azzurra, Timaucleulis, Velox, Villa.

3. TORNEO ESORDIENTI 2011/2012

3.1) Gare disputate

GIRONE "B" - Gara del 27.07.2012 - 7^ Ritorno		
FOLGORE	- NUOVA TARVISIO	Disp.

3.2) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 14 agosto non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 14 agosto 2012.

Il Segretario
Flavia Danelutti

Il Delegato Distrettuale
Emidio Zanier